

STATUTO RAI SENIOR

dal 1953



1 18 103439 647 7
Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150267 31/07/2019 18:50:37
4578-00010 00E186F0CC80F534
IDENTIFICATIVO : 01181034396470
MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,60
UNO/60



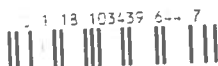
1 18 103439 648 1
Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150268 31/07/2019 18:50:38
4578-00010 6E0D885ECAC6E994
IDENTIFICATIVO : 01181034396481
MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,60
UNO/60



1 18 103439 649 2
Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150269 31/07/2019 18:50:39
4578-00010 0BA9248EC8F1247E
IDENTIFICATIVO : 01181034396492
MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,60
UNO/60

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,60
UNO/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150270 31/07/2019 18:50:44
4578-00010 FE17064D4AD66564
IDENTIFICATIVO : 01181034396447



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,60
UNO/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150268 31/07/2019 18:50:36
4578-00010 2704C7668394407
IDENTIFICATIVO : 01181034396469



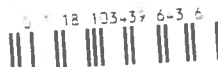
MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,60
UNO/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150264 31/07/2019 18:50:20
4578-00010 055F07A13FA0CC43
IDENTIFICATIVO : 01181034396505



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,60
UNO/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150271 31/07/2019 18:50:48
4578-00010 76D9D23CFAS3D13
IDENTIFICATIVO : 01181034396436



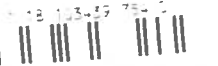
MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€1,60
UNO/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150269 31/07/2019 18:50:40
4578-00010 1DEE976E491EDFCF
IDENTIFICATIVO : 01181034396458



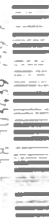
MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€16,00
SESTICI/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150160 31/07/2019 18:40:27
4578-00023 951D878753E32F84
IDENTIFICATIVO : 01181034397540



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€16,00
SESTICI/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150155 31/07/2019 18:40:07
4578-00088 1094735480A4394
IDENTIFICATIVO : 01181034397546



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€16,00
SESTICI/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150156 31/07/2019 18:40:11
4578-00088 J13E3052A74A48C
IDENTIFICATIVO : 01181034397585



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€16,00
SESTICI/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150157 31/07/2019 18:40:15
4578-00088 7783BE4A5A8C913
IDENTIFICATIVO : 01181034397573



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€16,00
SESTICI/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150158 31/07/2019 18:40:19
4578-00088 12087F0D65E46066
IDENTIFICATIVO : 01181034397562



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€16,00
SESTICI/60

Entrate
01004372 00004443 WOH9Y001
00150159 31/07/2019 18:40:23
4578-00088 4EE62AF18579718
IDENTIFICATIVO : 01181034397551



STATUTO

dell'Associazione Nazionale Seniores RAI – Radiotelevisione Italiana, più brevemente denominata
"Associazione"

Approvato dall'Assemblea Generale del 7 giugno 2003
Aggiornato dall'Assemblea Generale del 12 maggio 2012
Aggiornato dall'Assemblea Generale del 4 maggio 2019

Cap. 1° - Costituzione

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Finanziamento e Patrimonio sociale

Cap. 2° - Soci

- Art. 4 – Soci:
 - a) soci ordinari
 - b) soci benemeriti
 - c) soci aggregati
 - d) soci onorari
- Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Cap. 3° - Organi sociali

- Art. 6 - Organi sociali. Principi organizzativi generali.
Maggioranze e validità delle delibere degli organi collegiali
- Art. 7 - Convocazione Assemblea Generale e Assemblea Locale
- Art. 8 - Poteri deliberanti Assemblea Generale
- Art. 9 - Consiglio Direttivo
- Art. 10 - Convocazione Consiglio Direttivo
- Art. 11 - Presidente - Ufficio di Presidenza
- Art. 12 - Collegio Probiviri, Collegio Sindacale
- Art. 13 - Direttore responsabile del giornale, Responsabile Organizzativo Nazionale, Responsabile Amministrativo Nazionale
- Art. 14 - Organi periferici
- Art. 15 - Comitati di sezione
- Art. 16 - Fiduciari di sezione e Vice Fiduciari

Cap. 4° - Disposizioni conclusive

- Art. 17 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale
- Art. 18 - Norme di Legge
- Art. 19 – Cessazione

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Approvato dall'Assemblea Generale del 7 giugno 2003
Aggiornato dall'Assemblea Generale del 4 maggio 2019

Art. 1 – Elezione dei Fiduciari di Sezione, dei Vice Fiduciari e dei Consiglieri

Art. 2 – Modalità di votazione

Art. 3 – Comitato Elettorale Locale

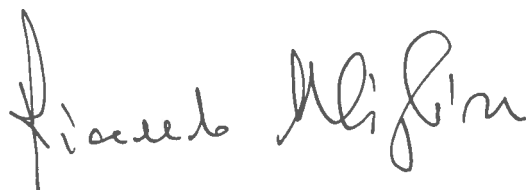
Art. 4 – Fornitura materiale elettorale

Art. 5 – Comitato Elettorale Centrale

Art. 6 – Controversie

Art. 7 – Conferimento "mandato" ai neo eletti

Art. 8 – Convocazione nuovo Consiglio Direttivo



STATUTO RAI SENIOR

CAP. 1° - COSTITUZIONE – FINALITA' – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 1 – Costituzione

L'Associazione Nazionale Seniores Rai (in seguito Associazione), con Sede in Roma via Col di Lana 8, è un'Associazione senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Cod. Civile.

È un'Associazione a carattere nazionale della quale possono far parte i dipendenti della Rai-Radiotelevisione Italiana (in seguito RAI) e delle Società collegate, i pensionati e loro superstiti e le altre persone previste dallo Statuto.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate al principio di pari opportunità ed al rispetto dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione è indipendente, autonoma ed apartitica.

Il trasferimento della sede non comporta modifiche statutarie.

L'Associazione opera con il patrocinio della RAI ed è regolata dal presente Statuto.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione si propone:

1. creare tra i soci un rapporto di comunità, inteso a promuovere e sviluppare fra i lavoratori RAI in servizio e in quiescenza, solidarietà e coesione;
2. sostenere i valori etico - professionali e d'immagine della RAI, nei confronti dell'opinione pubblica;
3. porre a disposizione dei soci e della RAI quel contributo d'esperienza e di consapevole equilibrio acquisiti dai soci attraverso il lungo periodo di servizio prestato;
4. contribuire mediante la propria struttura e le disponibilità dei soci, allo sviluppo delle iniziative promosse in ambito aziendale;
5. tutelare la dignità e i legittimi interessi dei lavoratori RAI in servizio e in quiescenza, nel settore previdenziale e assistenziale e per ogni altro aspetto d'ordine materiale o morale, collaborando alle iniziative della RAI, e dei diversi Organismi, che interagiscono con gli iscritti
6. sviluppare fra i soci lo spirito di solidarietà e di volontariato, favorendo l'inserimento e la collaborazione con Enti pubblici e privati che operano nei settori sanitario, assistenziale, previdenziale, del volontariato e del tempo libero;
7. promuovere iniziative aggreganti tra i soci, attività sociali e l'approfondimento dei temi sociali.

Art. 3 – Finanziamento e Patrimonio sociale

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio

- 1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi della RAI-Radiotelevisione italiana;
 - contributi volontari dei soci;
 - proventi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
 - ogni altro contributo che pervenga legittimamente all'Associazione.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'eventuale residuo attivo dei precedenti esercizi, dagli accantonamenti, da eventuali lasciti e donazioni, da beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione.
- 3) È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o residui attivi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

CAP. 2° - SOCI

Art. 4 - Soci

a) Soci Ordinari

- 1) Possono aderire all'Associazione in qualità di soci ordinari:
 - a) I lavoratori della RAI che abbiano maturato un'anzianità lavorativa di almeno 15 anni;
 - b) I pensionati che al momento della quiescenza erano alle dipendenze della RAI, indipendentemente dall'anzianità lavorativa maturata;
 - c) I lavoratori già iscritti all'Associazione durante l'attività lavorativa presso la RAI, che siano cessati dal servizio senza aver ancora maturato il diritto alla pensione;
 - d) Possono far parte dell'Associazione anche i lavoratori dipendenti assunti con contratti a tempo determinato o di collaborazione che dimostrino di aver prestato la loro opera, anche se saltuaria, da almeno 15 anni.
- 2) L'ammissione all'Associazione avviene su domanda dell'interessato.
- 3) La domanda d'iscrizione va presentata alla Sezione Territoriale che dopo l'accertamento dei requisiti posseduti, procederà all'ammissione.
- 4) I soci in servizio sono iscritti presso la Sezione d'inquadramento o dell'attività lavorativa, fatta salva la facoltà dei pensionati di optare il passaggio ad altra Sezione territoriale.

Riccardo M. G. M.

[Signature]

5) La certificazione di anzianità è fornita dalla RAI alla Segreteria Nazionale di Rai Senior.

b) Soci Benemeriti

- 1) I soci che abbiano dato un particolare contributo alla vita e allo sviluppo dell'Associazione sono proclamati, con delibera del Consiglio Direttivo, Soci Benemeriti.
- 2) Entrano di diritto in tale categoria i soci al compimento del 90° anno d'età. Costoro non sono tenuti al pagamento delle quote associative pur conservando tutti i diritti dei Soci ordinari.
- 3) La qualifica di Socio Benemerito può essere attribuita anche alla memoria.

c) Soci Aggregati

Possono essere iscritti come Soci aggregati:

- 1) I titolari di pensione indiretta o di reversibilità quali superstiti dei lavoratori di cui al punto 1) dell'art. 4, con versamento della quota associativa ai Fiduciari di Sezione o sui conti correnti dell'Associazione;
- 2) Tutte quelle persone che sono particolarmente vicine alla nostra Associazione e ne condividono scopi e finalità, dietro il pagamento della quota associativa.

d) Soci Onorari

È Soci Onorari: il Presidente della Rai.

Possono essere, inoltre, nominati Soci Onorari, con delibera del Consiglio Direttivo, i rappresentanti della società civile che abbiano acquisito particolari benemeritenze.

*I Soci Aggregati ed Onorari non hanno diritto al voto e all'elettorato attivo.
Resta nella facoltà dei soci onorari versare un contributo all'Associazione.*

e) Presidente Onorario

Il riconoscimento del titolo di Presidente Onorario dell'Associazione è riservato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI in carica.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

- 1) L'adesione conferisce ai Soci ordinari:
 - a) il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento per l'elezione degli Organi sociali Rai Senior;
 - b) di fruire delle iniziative, delle agevolazioni e dei servizi offerti dall'Associazione unitamente ai familiari conviventi;

- c) di accedere con le modalità previste dalla RAI e dall'Associazione alla Sede sociale dell'unità di appartenenza;
- d) di prendere visione dei verbali dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Sezione di appartenenza;
- e) di prendere visione del bilancio nazionale dell'Associazione, della Sezione di appartenenza e dei rendiconti.

2) I soci sono tenuti:

- a) a porsi fra i colleghi come forza positiva d'amicizia e di solidarietà;
- b) a essere parte attiva dell'Associazione nel diffondere i suoi scopi e nel promuovere nuove adesioni;
- c) a partecipare alle iniziative dell'Associazione dando il proprio contributo secondo le proprie disponibilità;
- d) a osservare le norme statutarie e le direttive emanate dall'Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo e dall'Ufficio di Presidenza, contribuendo al buon andamento dell'Associazione;
- e) al pagamento della quota associativa annuale, che per i soci in servizio sarà trattenuta dalla RAI sulle competenze individuali, mentre per i pensionati e gli altri soci la quota dovrà essere versata ai Fiduciari di Sezione o sui conti correnti dell'Associazione entro il 31 ottobre di ogni anno;
- f) a mantenere con gli altri soci rapporti di lealtà e collaborazione e a non porre in essere comportamenti che eccedano la normale dialettica.

Rh *Cur*

3) I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni e per esclusione.

- a) L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci
 - che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, a quelle dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
 - che danneggino l'Associazione materialmente e/o moralmente portando in qualunque modo discredito alla medesima.
- b) Entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta del provvedimento d'esclusione, l'interessato potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio sarà inappellabile. Decorsi quattro anni dalla data di esclusione, l'interessato potrà presentare all'Ufficio di Presidenza una richiesta motivata di riammissione all'Associazione.
L'Ufficio di Presidenza, sentito il Consiglio Direttivo, si pronuncerà sulla richiesta: la decisione assunta sarà inappellabile.
- c) Decadono automaticamente i soci morosi nei versamenti della quota associativa per due anni consecutivi.
- d) Il venire meno della qualità di socio fa perdere ogni diritto sulle quote già versate e sul fondo comune.
- e) Ai soci aggregati dell'art.4C comma 1 si applica l'art. 5 con esclusione del punto 1 comma a.

Riccardo Mignone

Cur

CAP. 3° - ORGANI SOCIALI

Art. 6 - Organi sociali – Principi organizzativi generali **Maggioranze e validità delle delibere degli organi collegiali**

a) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo con il Presidente
- l'Ufficio di Presidenza - Presidente
- il Responsabile Amministrativo Nazionale
- il Responsabile Organizzativo Nazionale
- il Direttore responsabile del giornale
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio Sindacale
- il Fiduciario di Sezione
- i Vice Fiduciari di Sezione

b) Principi organizzativi generali

- 1) L'Associazione opera su scala nazionale mediante Organi centrali e periferici.
- 2) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai titolari delle cariche spetta il solo rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato. Parimenti, ai soci o terzi investiti di incarichi ed a quelli che collaborano operativamente al perseguimento dei fini dell'Associazione, spetta il puro rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei compiti svolti.
- 3) Le cariche durano un quadriennio e sono rinnovabili alla scadenza, ad eccezione della carica di Presidente dell'Associazione che è rinnovabile una sola volta. In mancanza di candidati alla carica di Presidente dell'Associazione o di candidati che non raggiungano la prevista maggioranza, è prevista la possibilità per il Presidente decaduto di proseguire il mandato per un altro anno, purché in possesso del consenso di 2/3 +1 dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 4) Tutte le cariche restano valide fino alla nomina dei nuovi eletti.
- 5) Non è ammessa la contemporanea titolarità di cariche.
- 6) Fermo restando il diritto di qualunque socio ad esercitare il diritto di voto attivo o passivo, si precisa che sono incompatibili incarichi nazionali in organizzazioni politiche o sindacali con incarichi nazionali dell'Associazione.
- 7) Sono eleggibili i soci in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente e regolarmente iscritti per l'anno delle elezioni (art. 5.2.e). Le elezioni avvengono per votazione diretta e segreta tra tutti i soci, secondo l'allegato Regolamento Elettorale.
- 8) L'Associazione può avvalersi, nell'osservanza delle norme dello Statuto, della collaborazione di persone non investite di cariche sociali, scelte fra i soci o terzi.

c) Maggioranze e validità delle delibere degli Organi Collegiali

- 1) Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza semplice, quando non prescritto in modo diverso.

**Art. 7 – Convocazione Assemblea Generale
e Assemblea Locale**

a) Assemblea Generale

È composta:

- dai Fiduciari e/o Vice Fiduciari in rappresentanza dei soci delle rispettive Sezioni;
- dai membri del Consiglio Direttivo;
- dai Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale;
- dal Direttore responsabile del giornale e Vicedirettore;
- da eventuali invitati presentati dall'Ufficio di Presidenza;

Hanno diritto di voto solo i Fiduciari.

- 1) La convocazione dell'Assemblea Generale è effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con avviso scritto recante l'ordine del giorno, il luogo e le date di riunione in prima e seconda convocazione, queste ultime distanziate non meno di un giorno l'una dall'altra.

L'avviso dovrà pervenire agli interessati con un termine non inferiore a 30 gg. lavorativi di anticipo sulla data stabilita.

- 2) Qualora il Presidente non convochi l'Assemblea Generale nei tempi previsti, la convocazione può essere fatta dai Vice Presidenti.
- 3) L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Fiduciari di Sezione, in rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati.
- 4) In Assemblea Generale il Fiduciario di Sezione esercita il diritto di voto per tutti gli iscritti della Sezione da lui rappresentata, secondo il mandato ricevuto a maggioranza nell'Assemblea Locale. Egli ha diritto a tanti voti quanti sono i soci rappresentati in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5) L'Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, ed a maggioranza qualificata (50% più uno dei soci) quando si tratti di procedere a modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale. Il verbale

Riccardo Mignone

Luca

dell'Assemblea Generale è firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

- 6) Il Presidente, il Segretario e i due Scrutatori dell'Assemblea Generale, scelti tra tutti i soci presenti, sono nominati dall'Assemblea stessa e non possono essere membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è aperta a tutti i Soci che desiderano partecipare, senza diritto di voto. Le spese di partecipazione saranno a loro carico.
- 7) In caso d'impedimento a partecipare all'Assemblea Generale il Fiduciario può delegare per iscritto il vice o, in sua assenza, altro socio della propria Sezione con diritto di voto.

b) Assemblea Locale

- 1) Il Fiduciario di Sezione, ricevuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale, provvede a riunire in prima e seconda convocazione, a distanza di non meno di sei ore l'una dall'altra, l'Assemblea Locale dei soci per discutere e votare sugli argomenti all'O.d.G. per l'Assemblea Generale e su eventuali altre proposte da presentare all'Assemblea stessa.
- 2) L'Assemblea Locale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto, tenuto conto delle deleghe (max. 2) ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci purché superiore a tre. L'Assemblea Locale delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- 3) Il Consigliere del raggruppamento, qualora non sia presente il Fiduciario di Sezione o un suo delegato, può individuare un socio della Sezione stessa ed incaricarlo di provvedere allo svolgimento dell'Assemblea Locale.

Art. 8 – Poteri deliberanti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale, convocata a norma dell'art. 7, si riunisce almeno una volta all'anno nel primo semestre. L'Assemblea è sovrana ed ha potere deliberante sui seguenti argomenti:

- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- dare gli indirizzi programmatici delle attività associative;
- confermare o modificare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative;
- proporre e/o approvare eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento elettorale, secondo quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto stesso;
- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale;
- ogni altra materia non specificamente riservata ad altri organi associativi.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante ordinario cui compete definire e valutare gli indirizzi programmatici dettati dall'Assemblea e definire modalità e mezzi per l'attuazione. È tenuto altresì a promuovere l'attuazione degli scopi sociali mediante l'azione propositiva nei confronti dell'Assemblea Generale nonché le direttive e gli orientamenti destinati alle Sezioni, in esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale.

b) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 15 Consiglieri, partecipano al Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale, il Direttore responsabile del giornale, con il Vice Direttore senza diritto di voto, è invitato ad intervenire il Presidente dei Probiviri senza diritto di voto.

I Consiglieri sono eletti mediante votazione diretta e segreta fra tutti i soci, secondo l'allegato Regolamento elettorale. Rimangono in carica per un quadriennio e ciascun membro è rieleggibile.

Qualora un Consigliere lasci l'incarico per dimissioni o altre cause nel corso del mandato, la Presidenza provvederà alla sua sostituzione con il socio primo dei non eletti di quel raggruppamento. La comunicazione sarà inviata con lettera. L'interpellato darà il suo assenso con risposta scritta. Se il socio declinasse l'invito s'interpellerà il secondo dei non eletti e così di seguito. Il neo eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato.

c) Possono essere chiamati ad intervenire al Consiglio Direttivo, in qualità di "esperti" e senza diritto al voto, altri soci o terzi in relazione agli argomenti da trattare.

d) Nel corso della prima riunione prevista dallo Statuto dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, i Consiglieri procedono alle nomine per le cariche di:

- Presidente e Vice Presidenti.
- Responsabile Amministrativo Nazionale.
- Responsabile Organizzativo Nazionale.
- Direttore responsabile del giornale.

e) Il Consiglio Direttivo provvede a:

- 1) deliberare sull'attività Associativa e promuovere iniziative d'interesse generale;
- 2) stabilire la data delle elezioni (ogni 4 anni);
- 3) predisporre annualmente i rendiconti consuntivi e preventivi e redigere le relative relazioni;
- 4) formulare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione ed il programma annuale per l'esercizio successivo;
- 5) proporre l'ammontare dei fondi da assegnare per le "Attività delle Sezioni" ed i budget di funzionamento delle attività centrali;
- 6) deliberare su eventuali esclusioni o riammissioni di soci;

Riccardo Magliana

u.s.

- 7) indicare date e località ove tenere l'Assemblea Generale annuale e predisporre il relativo O.d.G.; l'Assemblea Generale dovrà tenersi entro il 30 giugno di ogni anno;
 - 8) proporre eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - 9) esaminare le proposte dei Fiduciari;
 - 10) deliberare l'adesione o la confederazione con altri organismi e la costituzione e la partecipazione alla costituzione di organismi di volontariato;
 - 11) assegnare ad alcuni membri del Direttivo o ad altri soci specifici incarichi provvisori, in funzione delle rispettive competenze professionali e dall'espressa disponibilità ad assicurare un'assidua collaborazione.
- f) Il Consigliere rappresenta l'anello di congiunzione tra il Consiglio Direttivo e le Sezioni territoriali di sua competenza. Collabora attivamente con i Fiduciari e/o i Vice Fiduciari, seguendo e/o concordando le attività locali.

Art. 10 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e almeno 40 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dei Fiduciari di Sezione in Assemblea Generale.

Parimenti sarà convocato tutte le volte che il Presidente riterrà di riunirlo o che un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo lo richieda al Presidente con lettera nella quale compare anche l'ordine del giorno della riunione.

La convocazione è effettuata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente con avviso scritto recante luogo, data e ora della prima e seconda convocazione e l'O.d.G., e deve pervenire ai singoli membri del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la prima riunione.

E' nella facoltà dei Consiglieri far pervenire al Presidente, non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di invio dalla email, la richiesta di inserire nell'O.d.G: specifici e documentati argomenti che per la loro natura non possono rientrare nella voce varie ed eventuali. Il Presidente, con consultazione on line sottoporrà la richiesta ai Consiglieri per l'approvazione.

In caso di urgenza, il termine può eccezionalmente essere abbreviato fino a 5 giorni lavorativi e la convocazione è indetta utilizzando sempre una comunicazione scritta.

Se la convocazione è richiesta da un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente non ha facoltà di sindacare l'ordine del giorno e dovrà indire la riunione entro 30 giorni lavorativi. Se ciò non avviene, la convocazione sarà effettuata da un Vice

Presidente al massimo dopo 45 giorni lavorativi. dalla richiesta di convocazione fatta al Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano d'età.

La prima riunione prevista dallo Statuto dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, comunque non inferiore a tre. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità vale il voto di chi presiede. Le delibere ai sensi dell'art.9 comm. 10 sono prese con la maggioranza della metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.

Nelle Sezioni aventi un solo consigliere, nel caso questi non possa partecipare per gravi impedimenti alla riunione del Consiglio Direttivo, deve delegare il fiduciario di una delle Sezioni di competenza; costui non ha diritto di voto.

Il Consigliere assente ingiustificato per tre convocazioni consecutive decadrà dall'incarico e sarà sostituito con il candidato primo dei non eletti del suo raggruppamento.

Il Consigliere che ritiene necessario, opportuno o urgente sottoporre un problema o una proposta all'attenzione del Consiglio Direttivo, (e non è imminente la convocazione del C.D.) deve sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza una richiesta scritta contenente la problematica da sottoporre al C.D. Sono esclusi argomenti di natura economica o finanziaria.

L'Ufficio di presidenza qualora ritenga valida la problematica, la sottoporrà a tutto il C.D. che potrà esprimere le proprie valutazioni ed il proprio voto mediante il voto online (posta elettronica).

Le delibere sono immediatamente esecutive.

I dissenzienti che rappresentino $1/3 + 1$ dei componenti il C.D., potranno chiedere che la proposta venga inserita nell'O.d.G. della prima riunione del C.D. per un riesame.

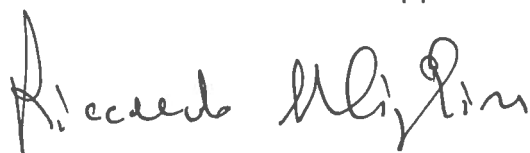
Le decisioni adottate in Consiglio in difformità con quelle prese tramite il Voto online (posta elettronica) non avranno però effetto retroattivo.

Art. 11 - Ufficio di Presidenza - Presidente

1) L'Ufficio di Presidenza è costituito da:

a) Presidente e due Vice Presidenti

b) cura l'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo



12



2) Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) convoca l'Assemblea Generale;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
- d) opera in sinergia con i due Vice Presidenti;
- e) può delegare ai Vice Presidenti la cura e la garanzia dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, inoltre può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo;
- f) in caso di assenza o impedimento o dimissioni anticipate, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente Vicario pro tempore più anziano d'età.

3) I Vice Presidenti:

- a) coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e possono, anche singolarmente, essere da lui incaricati con specifica delega, di svolgerle in via sostitutiva determinati atti o categorie di atti.

Le cariche di Presidente, di Direttore responsabile del giornale, di Responsabile Organizzativo Nazionale e di Responsabile Amministrativo Nazionale sono incompatibili tra loro.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri – Collegio Sindacale

Il Collegio dei Probiviri e il Collegio Sindacale sono formati ciascuno da tre membri effettivi e due suppletivi, scelti fra i soci ed eletti dall'Assemblea Generale.

All'interno di ciascun Collegio i tre membri effettivi procederanno all'elezione del Presidente.

I mandati dei Probiviri e dei Sindaci hanno durata quadriennale e sono incompatibili con qualsiasi altro incarico sociale. Alla scadenza ciascun componente è rieleggibile.

I Presidenti dei due Collegi o, in loro assenza, un altro membro effettivo delegato partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale.

Ai Probiviri e ai Sindaci effettivi che per dimissioni o altra causa lasciassero l'incarico nel corso del mandato subentreranno i suppletivi secondo l'ordine stabilito dalle rispettive graduatorie. In mancanza di graduatorie subentrerà il supplente più anziano per età.

È compito dell'Ufficio di Presidenza inviare la lettera di nomina al socio eletto o subentrante, richiedere il loro consenso all'accettazione, verificare la qualità del socio.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale sarà compito dell'Ufficio di Presidenza convocare la prima riunione dei nuovi eletti del Collegio Sindacale per l'insediamento

del Collegio e la elezione del Presidente, con avviso scritto da far pervenire ai singoli eletti almeno 15 gg. lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione.

La prima riunione dovrà essere indetta in tempi brevi, al fine di consentire la partecipazione del Presidente alle riunioni del C.D.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno 2 volte all'anno o tutte le volte che il Presidente del Collegio riterrà di riunirlo per giustificati motivi, o che un componente del collegio lo richieda per iscritto al Presidente con indicazione dei motivi della convocazione.

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Collegio con avviso scritto recante luogo, data ed ora della riunione e l'O.d.G..

a) Collegio dei Probiviri

È l'organo statutario di garanzia e in quanto tale le sue decisioni sono inappellabili.

Al Collegio dei Probiviri compete:

- 1) svolgere funzione arbitrale nelle controversie inerenti all'attività sociale che insorgono tra gli organi rappresentativi di Rai Senior e i soci e fra i soci tra loro;
- 2) vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione dello Statuto e Regolamento elettorale da parte di tutti i soci e degli Organi sociali;
- 3) esprimere il proprio parere scritto su ogni questione che venga sottoposta agli Organi sociali.

b) Collegio Sindacale

È l'organo statutario preposto al controllo amministrativo dell'Associazione.

Al Collegio Sindacale compete:

- 1) accertare che ad ogni uscita corrisponda un giustificativo di spesa;
- 2) predisporre un'apposita relazione sul bilancio consuntivo dell'Associazione.

Art. 13 – Direttore responsabile del giornale – Responsabile Organizzativo Nazionale Responsabile Amministrativo Nazionale.

Ricevono il mandato dal Consiglio Direttivo neo-eletto, nel corso della prima riunione prevista dallo Statuto.

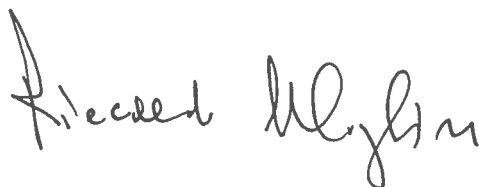
- 1) Il Direttore responsabile del giornale attua la linea editoriale indicata dal Consiglio Direttivo e deve essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti:

- ha la facoltà di scegliere in autonomia i propri collaboratori;
- risponde del suo operato unicamente al Consiglio Direttivo.

Qualora l'incaricato sia persona esterna all'Associazione, entrerà a fare parte del Direttivo ma senza diritto di voto.

- 2) Il Responsabile Organizzativo Nazionale fa parte del Consiglio Direttivo e provvede a:

- a) gestire l'ufficio della Sede Nazionale, con particolare riguardo al tesseramento dei soci, in collaborazione con i Consiglieri ed i Fiduciari di Sezione;



- b) sovrintendere e coordinare l'attività delle Sezioni periferiche sul piano organizzativo e burocratico;
 - c) curare le attività inerenti all'Associazione a livello nazionale;
 - d) organizzare ogni 4 anni le elezioni degli Organi statutari.
- 3) Il Responsabile Amministrativo Nazionale fa parte del Consiglio Direttivo e provvede a:
- a) curare l'amministrazione finanziaria dell'Associazione a livello nazionale;
 - b) indirizzare e coordinare l'attività amministrativo-contabile delle Sezioni;
 - c) redigere annualmente il rendiconto ed il preventivo della Sede nazionale nonché il bilancio consuntivo dell'Associazione e il preventivo nazionale, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, fermo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 e 4 dello Statuto.

Art. 14 – Organi Periferici

1) Sezione territoriale

- a) La Sezione territoriale è l'unità organizzativa di base dell'Associazione che, con elevato grado d'autonomia e libertà, sviluppa in loco le attività associative, secondo le linee programmatiche definite dagli Organi sociali.
- b) Le Sezioni territoriali si configurano di norma su base Regionale. Presso i presidi o Sedi che hanno in organico almeno 20 soci viene costituita una Sezione territoriale e viene eletto un Fiduciario di Sezione e anche un Vice Fiduciario.
- c) Le Sedi con meno di 20 soci saranno aggregate alla Sezione territoriale più vicina e contribuiranno ad eleggere il Fiduciario e Vice Fiduciario di quella Sezione.

Art 15 - Comitato di Sezione

- 1) Le Sezioni provvedono ad indirizzare e a coordinare le attività nell'area di competenza.
- 2) Amministra le attività finanziarie e predispone annualmente il rendiconto e il preventivo della Sezione sottoponendoli all'Assemblea Locale e corredandoli delle proprie relazioni per il Consiglio Direttivo.
- 2) Il Comitato di Sezione è composto dal Fiduciario eletto tra i dipendenti in servizio e da un Vice Fiduciario eletto tra i pensionati. L'assemblea Locale dei soci può eleggere un Segretario e un Tesoriere che resteranno in carica quattro anni e saranno rieleggibili. Le Sezioni con più distaccamenti potranno formare un Comitato presieduto dal Fiduciario di Sezione più anziano.
Il Comitato di Sezione svolge tutte le attività previste per le Sezioni.
- 4) Il Segretario cura l'archivio dei soci mentre il Tesoriere redige il rendiconto e il preventivo annuale della Sezione seguendo le indicazioni del Fiduciario.

- 5) Qualora un titolare di carica non sia più disponibile, la sua sostituzione avviene con le stesse modalità utilizzate per gli Organi centrali.

Art. 16 – Fiduciari di Sezione e Vice Fiduciari.

- 1) Ogni Sezione ha il suo Fiduciario eletto fra i soci dipendenti e un vice eletto fra i soci pensionati.
- 2) I Fiduciari di Sezione sono eletti con votazione diretta e segreta, secondo l'allegato "Regolamento elettorale". Rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 3) Nelle Sezioni ove nessun socio dipendente ponesse la sua candidatura, la carica di Fiduciario sarà assunta dal socio pensionato eletto come Vice.
- 4) I Fiduciari collocati a riposo nel corso del mandato hanno facoltà di rimanere in carica fino alla scadenza del mandato stesso.
- 5) Essi rappresentano le Sezioni nel quadro degli indirizzi tracciati dagli Organi sociali; hanno potere di sottoscrivere con firma unica i relativi atti e la corrispondenza sezionale.
- 6) Partecipa alle riunioni della Sezione e del Comitato di Sezione il Consigliere di riferimento.
- 7) I Fiduciari provvedono a:
- promuovere e gestire le attività della Sezione;
 - convocare e presiedere le Assemblee locali con il contributo del Segretario e del Tesoriere;
 - predisporre la raccolta delle quote sociali annuali;
 - partecipare all'Assemblea Generale annuale;
 - organizzare le elezioni locali, in collaborazione con il Responsabile Organizzativo Nazionale;
 - aggiornare l'archivio dei soci della Sezione e quello generale dell'Associazione coadiuvando il Responsabile Organizzativo Nazionale;
 - inviare al Responsabile Amministrativo Nazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - a) il bilancio consuntivo, con chiusura contabile al 31 dicembre dell'anno appena trascorso, della Cassa Rai Senior di Sezione di cui sono i titolari;
 - b) il preventivo con le iniziative che intendono attuare nel corso dell'anno e la relativa quota di spesa prevista per effettuarle.
- Qualora il consuntivo e il preventivo dell'anno in corso non siano inviati alla data prevista, la Sezione perderà il diritto ad un'eventuale integrazione del budget sociale.
- 8) Alle sinergie con la RAI provvede il fiduciario di ciascuna Sezione mantenendo e sviluppando i rapporti con il Direttore e i Funzionari responsabili del suo territorio. In sua assenza provvede il Vice Fiduciario.

Richard M. G. M.

ad

- 9) I Fiduciari e/o Vice Fiduciari collaborano attivamente con il Consigliere di riferimento seguendo e rispettando le direttive, le decisioni e le indicazioni approvate dal Consiglio Direttivo. Il Vice Fiduciario coadiuva il Fiduciario nell'esercizio delle sue funzioni e può essere delegato a svolgere determinati atti.

CAP. 4 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 17 – Modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale

- 1) Lo Statuto dell'Associazione e il Regolamento elettorale possono essere modificati secondo le proposte del Consiglio Direttivo o di singoli membri dell'Assemblea Generale. Le proposte dei singoli membri dell'Assemblea devono essere formulate per iscritto al Consiglio Direttivo per essere poste all'O.d.G. della prima Assemblea Generale.
- 2) Le proposte di modifica sono approvate dalla maggioranza qualificata degli iscritti rappresentati dai Fiduciari (50% più uno dei soci), in Assemblea Generale.

Art. 18 – Norme di Legge

- 1) Ai sensi delle leggi in materia di protezione dei dati personali, si precisa che i dati personali acquisiti direttamente dagli interessati, tramite l'iscrizione a Rai Senior, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità proprie dell'Associazione e le iniziative promosse dalla medesima.
- 2) Il titolare del trattamento dei dati personali è RAI Senior, nella figura del Presidente e del Responsabile Organizzativo Nazionale presso la Sede sociale dell'Associazione.
- 3) Oltre alle disposizioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento per l'elezione degli organi sociali Rai Senior, all'Associazione si applicano le specifiche disposizioni di Legge in materia, con particolare riguardo alla normativa propria degli Enti non commerciali.
- 4) Laddove non previsto o regolamentato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Art. 19 – Cessazione

- 1) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- 2) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

(il presente regolamento è parte integrante dello Statuto)

Art. 1 – Elezione dei Fiduciari di Sezione, dei Vice Fiduciari e dei Consiglieri

Tutti i soci ordinari eserciteranno il diritto di elettorato attivo e passivo purché in regola con il versamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché del pagamento della quota associativa dell'anno di svolgimento delle elezioni.

1) Il Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, provvederà a:

- a) indire le elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali;
- b) disporre la formazione dei raggruppamenti relativi al numero dei 15 Consiglieri da eleggere;
- c) stabilire la data di scadenza per la presentazione delle candidature;
- d) indicare i seggi elettorali locali che, in linea di massima, dovranno coincidere con le sezioni ove operano i Fiduciari;
- e) pubblicare su "Nuova Armonia" informazioni e modalità inerenti al rinnovo delle cariche sociali.

2) I Soci che intendono proporsi per le cariche di Fiduciario o di Vice Fiduciario o di Consigliere dovranno far pervenire per iscritto o via mail alla Segreteria Nazionale la loro candidatura con l'attestazione di essere socio e darne comunicazione al Fiduciario uscente della Sezione di appartenenza o in sua mancanza al Vice Fiduciario.

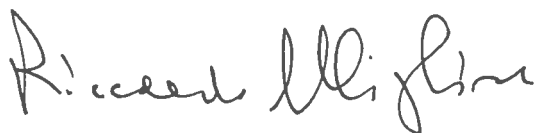
Sarà compito della Segreteria Nazionale verificare le condizioni di eleggibilità delle candidature e darne comunicazione alle Sezioni.

Non è consentita la contemporanea candidatura di Fiduciario, Vice Fiduciario e di Consigliere.

3) La documentazione dovrà essere inviata alla Segreteria Nazionale entro cinque giorni lavorativi dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature.

4) I soci d'ogni Sezione eleggeranno il proprio Fiduciario fra i soci dipendenti e il Vice fra i soci pensionati.

5) L'elezione dei Consiglieri avverrà per Sezioni o per Raggruppamenti mediante votazione diretta e segreta fra tutti i soci.


18

- 6) Per l'elezione dei Consiglieri il Consiglio Direttivo procederà, a ogni rinnovo, alla formazione dei raggruppamenti secondo criteri di rappresentanza territoriale e di proporzionalità fra il numero dei soci iscritti.

Art. 2 - Modalità di votazione

- 1) Tutti i soci ordinari, in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente e nell'anno delle elezioni, potranno eleggere con votazione diretta e segreta i propri Fiduciari, i Vice Fiduciari e i Consiglieri.
- 2) Le schede per le votazioni dovranno contenere i nomi dei candidati ed essere controfirmate da almeno due membri del Comitato Elettorale costituito presso ogni seggio elettorale.
- 3) La preferenza sarà espressa contrassegnando il nominativo del candidato (o candidati). Ciascun elettore dispone di un numero di voti pari a quello dei "membri eligendi".
- 4) Al pensionato è consentito esprimere il proprio voto anche per posta. La scheda dovrà essere inserita in una busta chiusa non identificabile e inserita in altra busta, indirizzata al Presidente del Comitato Elettorale Locale della Sezione di appartenenza, con l'indicazione del mittente. La busta contenente la scheda dovrà pervenire non oltre 7 giorni lavorativi dalla data delle elezioni.
Qualora il pensionato si presenti direttamente al seggio dovrà esibire la scheda elettorale ricevuta, che utilizzerà per la votazione.

Art. 3 - Comitato Elettorale Locale

- 1) Il Comitato Elettorale Locale sarà composto di almeno tre soci, su designazione nominativa del Fiduciario. I suddetti accetteranno espressamente tale incarico comunicandolo direttamente al Fiduciario.
- 2) Non potranno fare parte del Comitato Elettorale Locale i Fiduciari, i Vice, i Consiglieri uscenti e i candidati.
- 3) I membri del Comitato Elettorale Locale eleggeranno fra loro un Presidente e si ripartiranno gli obblighi che il seggio comporta.
- 4) Tutti i membri del Comitato Elettorale Locale saranno presenti alla predisposizione del materiale elettorale. L'alternanza al seggio è consentita purché almeno due commissari siano sempre presenti.
- 5) Nel caso un numero consistente di soci sia distaccato dal seggio, potranno essere organizzati dei seggi volanti purché presenziati sempre da almeno due commissari.
- 6) Il Comitato Elettorale Locale, coadiuvato dal Fiduciario di Sezione, invierà prima delle elezioni a tutti i pensionati:
 - la scheda elettorale autenticata con il timbro della Sezione e controfirmata da almeno due commissari con matita copiativa;
 - le istruzioni per votare.

- 7) Uno dei componenti il Comitato Elettorale Locale e/o il Fiduciario provvederà ad affiggere nella sala del seggio e, ove possibile, nella bacheca di Sede:
- i nominativi che compongono il Comitato del seggio elettorale locale;
 - le liste con i nomi dei candidati a Fiduciario, a Vice e a Consigliere;
 - l'elenco dei soci ordinari della propria Sezione che hanno diritto al voto;
 - le modalità e le istruzioni per le votazioni.
- 8) Il Comitato Elettorale Locale, al termine delle operazioni di scrutinio redige e sottoscrive il verbale riassuntivo e lo invia al Comitato Elettorale Centrale assieme alle schede votate.
- 9) I Comitati Elettorali Locali segnaleranno al Comitato Elettorale Centrale eventuali contestazioni o controversie sorte nell'ambito dei propri seggi.

Art. 4 – Fornitura materiale elettorale

Gli elenchi dei soci aventi diritto al voto divisi per sezioni e raggruppamenti, le schede per le elezioni dei Fiduciari, dei Vice e dei Consiglieri ed eventuali altri documenti necessari per le operazioni di votazione e di scrutinio, saranno forniti tempestivamente dalla Segreteria Nazionale ai Comitati Elettorali Locali.

Art. 5 – Comitato Elettorale Centrale

- 1) Il Comitato Elettorale Centrale sarà formato da cinque membri, scelti fra i soci, dal Consiglio Direttivo.
- 2) Non potranno fare parte del Comitato Elettorale Centrale i Fiduciari, i Vice Fiduciari, i Consiglieri uscenti e i candidati.
- 3) Al Comitato Elettorale Centrale compete:
 - a) controllare la validità delle schede e la loro corrispondenza con i verbali redatti dai rispettivi seggi elettorali locali;
 - b) acquisire agli atti ogni altra documentazione inviata dai Comitati Elettorali Locali da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - c) compilare il verbale riassuntivo delle varie operazioni elettorali e comunicare all'Ufficio di Presidenza i risultati definitivi delle elezioni.

Art. 6 – Controversie

- 1) Eventuali contestazioni alle decisioni del Comitato Elettorale Locale dovranno essere inoltrate per iscritto e pervenire al Comitato Elettorale Centrale entro cinque giorni lavorativi – pena la decadenza – dalla data di pubblicazione dei risultati delle votazioni.

Il Comitato Elettorale Centrale, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso, dovrà pronunciarsi in merito.
- 2) La valutazione espressa dal Comitato Elettorale Centrale e resa nota all'interessato e alla sua Sezione potrà essere impugnata presso il Collegio dei Probiviri entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta.

Riccardo Mignola

Art.

Nel termine massimo di dieci giorni lavorativi il Collegio dei Probiviri deciderà in maniera inappellabile sul ricorso inoltrato.

- 3) A fronte di irregolarità nelle elezioni accertate dal Comitato Elettorale Centrale, queste dovranno essere comunicate obbligatoriamente al Consiglio Direttivo per le decisioni del caso.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunirà insieme al Collegio dei Probiviri per esaminare le soluzioni da prendere.

Art. 7 – Conferimento "mandato" ai neo-eletti

- 1) Risulteranno eletti Fiduciari di Sezione, Vice e Consiglieri, quei soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive Sezioni e raggruppamenti.
- 2) In caso di parità di voti sarà considerato eletto il socio con maggiore anzianità di servizio o di età, se pensionato.
- 3) L'Ufficio di Presidenza darà comunicazione scritta ai neo-eletti, chiedendo ai medesimi conferma della loro disponibilità per iscritto.

Art. 8 – Convocazione nuovo Consiglio Direttivo

- 1) Il Presidente uscente dell'Associazione convocherà il nuovo Consiglio Direttivo entro trenta giorni lavorativi dalla promulgazione degli eletti sotto la presidenza "pro tempore" del Consigliere più anziano d'età.
- 2) Qualora la convocazione non avvenga, da parte del Presidente, nei termini previsti di cui al precedente punto 1), il Consigliere più anziano d'età convocherà il nuovo Consiglio Direttivo entro quindici giorni lavorativi.

IL PRESIDENTE

Riccardo Maggini

IL SEGRETARIO

C. [firma]

Rimini 4 Maggio 2019